(N. 352)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1954

Vaccinazione antitetanica obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è sottomesso alla vostra attenzione non è che una consacrazione legislativa di un progresso scientifico e pratico universalmente riconosciuto. Le cronache riportano quotidianamente, si può dire, notizie di casi mortali di tetano (la letalità è massima in questa infezione) occorsi in lavoratori, specialmente della terra. Si è per toccare ormai il migliaio tra tutte le vittime del tetano e sono perdite umane che si potrebbero, per certo, evitare. La vaccinazione mercè anatossina ha dimostrato *ad abundantiam* (con la grandiosa, ad esempio, seppur deprecabile, esperienza della passata guerra mondiale) che il tetano si può prevenire agevolmente e forse, in breve, definitivamente debellare. Gli eserciti, composti di milioni di uomini, in cui si adottò la vaccinazione antitetanica, ebbero vittime il cui numero può indicarsi con le dita delle due mani (esempio: l'esercito degli Stati Uniti d'America, con 10 milioni di mobilitati, ebbe solo 12 casi. Non altrettanto avvenne per altri eserciti, in cui non si praticava vaccinazione antitetanica. La spesa da affrontare per tale innocua vaccinazione, da attuarsi anzitutto per le categorie più esposte, è di poche decine di lire *pro-capite*. In alcune Nazioni, come la Francia, detta vaccinazione è obbligatoria nella prima età e si pratica insieme con quella antidifterica.

I risultati della vaccinazione con anatossina, per nulla pericolosa — nè subito, nè dopo, scevra di complicanze — suscettibile di esser « richiamata », al caso, con successive iniezioni, quando una minaccia di aumento di infeziosità si profili, sono da considerare sicuri ed ottimi. Di più gli Enti assicurativi e di prevenzione ne trarrebbero, se è consentita la espressione in campo medico-sociale, un netto e considerevole guadagno. Verrebbero meno, nel conto delle passività dell'I.N.A.I.L., parecchie centinaia di vittime del tetano, da indennizzare secondo le leggi in vigore, in quanto l'infezione avviene in tanti e tanti casi per ragioni od occasione di lavoro; di più l'E.N.P.I. potrebbe attuare i suoi scopi, egregiamente, in un campo in cui la sua opera sarebbe seguìta senza dubbio dal migliore successo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Si potrebbe poi, in un secondo tempo, estendere l'obbligo della vaccinazione alle gestanti, all'epoca opportuna, per giungere ad una soddisfacente prevenzione di quella aliquota di casi, con altrettante, o quasi, vittime, sul totale da ascrivere al tetano, che è rappresentata dai neonati.

Non dubita, pertanto, il proponente che l'Italia, la quale tra le prime Nazioni attuò la vaccinazione jenneriana, i cui risultati onorano la scienza e l'umanità, sarà anche nel conserto delle Nazioni che più sollecitamente, con evidenti felici risultati, hanno applicato i dettami, meno controvertibili, dell'igiene e della profilassi contro le malattie da infezione che si presume debbano aumentare la loro incidenza per effetto della cosiddetta « civiltà meccanica » la quale certo non è per ridurre il numero dei traumasismi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica a mezzo di anatossina, per le categorie di lavoratori più esposte all'infezione.

Art. 2.

Alle spese necessarie si provvederà: *a*) per il 60 per cento facendone carico all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); *b*) per un 5 per cento facendone carico alle Mutue malattie di qualunque specie, per i loro iscritti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, oppure in casi di vaccinandi non iscritti ad alcuna Mutua ma agli « elenchi dei poveri » ordinati dai Comuni della Repubblica, ai Comuni stessi; *c*) per l'altro 5 per cento facendone carico all'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.); *d*) per il residuo 30 per cento facendone carico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sul capitolo « Profilassi delle malattie infettive ». Il riparto della spesa preveduta dal presente articolo sarà fatto a cura dell'Alto Commissariato predetto.

Art. 3.

Un apposito regolamento, emanato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su proposta di una Commissione di cui faranno parte rappresentanti dell'I.N.A.I.L., dell'E.N.P.I. e delle Mutue malattie, stabilirà quali sono le categorie più esposte alla infezione tetanica ai sensi dell'articolo 1 e disporrà, altresì, dell'obbligo della denuncia dei casi di tetano.

Art. 4.

Nel primo anno di applicazione della presente legge saranno vaccinati i lavoratori delle categorie sulle quali l'incidenza del rischio del tetano è massima. Nel biennio successivo saranno vaccinate le altre categorie.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.